



IL SINDACO

Segreteria del Sindaco – Comune di Mantova
Via Roma, 39 - 46100 Mantova
+39 0376 338477 – 480 – 481 – 503 – 568
segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.it

Mantova, 2 luglio 2026

PS 50/79/2026

Rif. Prat. 64076/2026

ORDINANZA SINDACALE
EX art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine, nonché in bottiglie in plastica chiuse, in occasione delle manifestazioni musicali del 4 – 7 – 10 – 11 luglio 2026.

IL SINDACO

Premesso che la città di Mantova verrà interessata dallo svolgimento di alcuni importanti eventi musicali, che si terranno in Piazza Sordello nelle seguenti date:

04 luglio '26 – concerto CAPAREZZA

07 luglio '26 – concerto PET SHOP BOYS

10 luglio '26 – concerto LP

11 luglio '26 – concerto JETHRO TULL

Atteso che i suddetti eventi richiameranno in città un pubblico numeroso proveniente anche da città limitrofe e saranno pertanto caratterizzati da un elevato afflusso di persone;

Considerato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone implica l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- la prevedibile imponente affluenza di detto afflusso comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti volti alla tutela di tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine e alla sicurezza e pertanto è opportuno prevenire i possibili danni derivanti da un uso improprio di tutti i contenitori di vetro, nonché la dispersione, nelle aree di consumo delle stesse, di numerose bottiglie di vetro che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire una seria fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Rilevato altresì che:

- a) si rende necessario, in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle misure allo scopo di tutelare le persone da possibili danni e/o lesioni derivanti dall'utilizzo di bottiglie in vetro o in plastica chiuse e di lattine, che, peraltro, se utilizzate in presenza di un gran numero di persone, possono determinare altresì un panico generalizzato e non controllabile, come purtroppo già accaduto;



MANTOVA

**CITTÀ D'ARTE
E DI CULTURA**

b) l'art.70, 1° comma, della Legge regionale della Lombardia 6 febbraio 2010 n° 6 così dispone: *“La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.”*;

Attesa la necessità di garantire che gli eventi di pubblico spettacolo programmati si svolgano regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza degli avventori e dei cittadini in generale;

Richiamati:

- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la *“...valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto *“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”*;
- il verbale risultante dalla Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 29 giugno 2026;
- le disposizioni ricevute a seguito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1° luglio 2026;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Dato Atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;

Vista la prescrizione di cui al verbale della CTPVLPS che prevede la necessità di contemplare il divieto di *“qualsiasi altro oggetto che per le sue caratteristiche possa essere utilizzato come strumento di offesa o comunque di fastidio per il pubblico”*;

Visti:

- l'articolo 54, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n° 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la legge 30 marzo 2001, n°125 *“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”*;
- il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione”*;

– l'art. 70 1° comma della L.R. 6/2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, in tutta l'area di Piazza Sordello, in occasione dei seguenti eventi musicali:

04 luglio '26 – concerto CAPAREZZA

07 luglio '26 – concerto PET SHOP BOYS

10 luglio '26 – concerto LP

11 luglio '26 – concerto JETHRO TULL

dalle ore 15,00 del giorno dell'evento alle ore 01,00 del giorno successivo, quanto segue:

- È vietata la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- È vietata la vendita per asporto di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, di plastica chiuse o in lattine ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, di attività di commercio su area pubblica, di attività artigianali del settore alimentare e di qualsiasi altro punto di ristoro situato nell'area sopra citata;
- È vietato portare con sé, consumare e/o abbandonare nella suddetta area contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o contenitori simili o qualsiasi altro oggetto che per le sue caratteristiche possa essere utilizzato come strumento di offesa o comunque di fastidio per il pubblico;
- Gli esercizi abilitati alla ristorazione nella suddetta area (ristoranti, pizzerie, ecc.) potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta/alluminio ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande servite ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini di cui sopra;
- È ugualmente vietato a chiunque introdurre nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
- È consentita la somministrazione e il consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine esclusivamente all'interno dei locali, con divieto assoluto da parte degli avventori di portare tali oggetti all'esterno dei locali di ristorazione/somministrazione;
- Ai gestori di cui sopra è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile tale ordinanza o i contenuti della medesima;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che la stessa sia trasmessa:

– al Prefetto

- al Questore
- al Comando della Polizia Locale
- al Comando provinciale dei Carabinieri
- al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita in base all'articolo 650 del codice penale.

INFORMA

che il Responsabile del procedimento è il Dirigente dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini del Comune di Mantova;

che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Dott. Andrea Murari